

GAETANO PETRELLI

IN TEMA DI RIDUZIONE DEGLI ONORARI NOTARILI
(PARERE *PRO VERITATE*)

Mi viene richiesto un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi del quale, relativamente agli atti di cessione, tra persone fisiche, di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, in presenza della richiesta dell'acquirente di usufruire della tassazione su base catastale, «gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento». Il quesito riguarda, essenzialmente, l'individuazione dei compensi notarili soggetti a riduzione, ponendosi il dubbio se quest'ultima riguardi solo l'onorario di repertorio (e, in via consequenziale, i diritti di copia autentica, ed eventualmente esecutiva), ovvero anche i diritti accessori, le indennità e gli altri compensi previsti dalla vigente tariffa notarile (approvata con D.M. 27 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2001).

La risposta è inequivocabilmente, ad avviso dello scrivente, nel primo senso, per il quale depongono in modo univoco una serie di argomenti interpretativi.

In primo luogo, *l'interpretazione letterale*. Le disposizioni tariffarie in materia notarile distinguono nettamente tra «onorari» da un lato, «diritti accessori», «indennità», «compensi» e «rimborsi spese» dall'altro. Tale distinzione è presente già nell'art. un. della L. 5 marzo 1973, n. 41, ai sensi del quale «*la tariffa degli onorari, dei diritti accessori e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai* sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia» (1). La vigente tariffa, approvata con D.M. 27 novembre 2001, distingue analiticamente:

a) gli «onorari» d'atto in senso proprio, graduati (artt. 3 e 4) e fissi (artt. 6 ss., 20, 21), e quelli per il rilascio di copie autentiche ed esecutive (art. 17), o di estratti e certificati (art. 18);

b) i «diritti» previsti per atti il cui compimento supera un'ora (art. 11), per la redazione di formalità ed adempimenti vari (2), per la ricerca di atti conservati presso il

(1) Gli onorari, diritti accessori e compensi sono equiparati ai fini della normativa deontologica, ed in specie agli effetti dell'art. 147 della legge notarile, e dell'art. 17 del vigente codice deontologico notarile, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato in data 25 marzo 2005, n. 1/1625 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *G.U.* n. 110 del 12 maggio 2004).

(2) A norma dell'art. 19, comma 1, della tariffa notarile, è dovuto al notaio un «diritto» pari all'onorario di copia esecutiva (*ex art. 17, comma 2*) per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione e delle domande di annotamento da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare e presso i pubblici registri navale e aeronautico, per la redazione delle note di iscrizione nei registri delle imprese o in qualsiasi altro pubblico registro, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile, per la redazione di domande per volture catastali, per la redazione di note per volture catastali, per la redazione di moduli richiesti per

notaio (art. 22), per la lettura ed ispezione di atti (art. 23), per l'iscrizione a repertorio (art. 24), per lo scritturato di originale e copie (art. 26), per la presentazione di note, domande, denunce e documenti agli uffici (art. 27, comma 1);

c) le «*indennità*» per l'accesso al fine di ricevere un atto o compiere personalmente una prestazione fuori del proprio studio (art. 28); come indennità può qualificarsi anche il «rimborso spese» previsto dall'art. 26 della tariffa;

d) i «*compensi*» per la predisposizione di dichiarazioni di successione (art. 19, comma 3), per le relazioni notarili ipocatastali (art. 19, comma 4), per la liquidazione di imposte (art. 27, comma 2), per prestazioni professionali (art. 30), per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione (art. 31), per le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica (art. 34, comma 2).

Agli «onorari» in senso proprio, soggetti quindi ad annotazione nel repertorio, si riferisce l'art. 15 della tariffa, che impone al notaio di versare alla Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, una «percentuale degli onorari a lui spettanti»; nonché l'art. 16, comma 2 («la quota di onorario corrispondente alla differenza tra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto, è liquidata dall'ufficio del registro, che la riscuote e versa per intero a favore della Cassa Nazionale del Notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento»). Ai medesimi «onorari professionali repertoriali» fa riferimento l'art. 4 della legge notarile, come modificato dall'art. 2, comma 4-*septies*, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, ai fini della tabella delle sedi notarili.

Ebbene, *l'interpretazione letterale della riduzione tariffaria in oggetto non può che essere riferita agli «onorari» in senso proprio*, ai quali soltanto fa riferimento il comma 497 in esame. Come dimostra, del resto, la circostanza che quando il legislatore ha inteso estendere le riduzioni tariffarie ai diritti accessori o agli altri compensi, lo ha fatto espressamente (3). Né può avere rilevanza l'indicazione «al plurale» del termine «onorari», in luogo di «onorario»: tale terminologia è comune a tutte le disposizioni legislative che prevedono riduzioni tariffarie (4), e si giustifica per la normale presenza, negli atti

la registrazione di atti e per la redazione di altri moduli fiscali. Il riferimento all'onorario di copia esecutiva è, in questo caso, limitato ai fini della quantificazione del diritto, che non assume per ciò solo natura di onorario.

(3) Cfr. l'art. 11 della L. 10 ottobre 1975, n. 517; l'art. 8 della L. 16 settembre 1960, n. 1016; l'art. 7 della L. 17 agosto 1941, n. 1043.

L'art. 8, D.L. 8 dicembre 1944, n. 428, ha previsto che «le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori». La disposizione, seppur riferita alle riduzioni tariffarie anteriori al decreto succitato, appare significativa, nel riconoscere implicitamente diversa natura giuridica ai «diritti accessori», la cui funzione (rimborso forfettario di spese, che è cosa ben diversa dall'onorario) non tollera, come meglio si vedrà nel testo, falcidie legislative che invece possono essere giustificate riguardo all'onorario dovuto per la prestazione di un pubblico servizio.

(4) Cfr., tra le disposizioni più recenti, l'art. 1, comma 354, della L. 22-23 dicembre 2005, n. 266; l'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101; l'art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99; l'art. 2-*bis* del D.L. 24 luglio 2003, n. 192, convertito in L. 24 settembre 2003, n. 268; l'art. 84 della L. 27 dicembre 2002, n. 289; l'art. 3 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in L. 23 novembre 2001, n. 410; l'art. 5-*bis* del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; l'art. 19 della L. 23 dicembre 1998, n. 448; l'art. 7 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997, n. 140; l'art. 1, comma 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662; l'art. 5-*bis* della L. 31 gennaio 1994, n. 97; gli artt. 39 e 46 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

di cui trattasi, di onorari di copie autentiche (ed eventualmente esecutive), oltre all'onorario d'atto vero e proprio. Si aggiunga la considerazione che la riduzione tariffaria, in quanto norma derogatoria, ha valenza di *disposizione di carattere eccezionale*, come tale da interpretarsi restrittivamente (5).

Nel senso suindicato depone peraltro, inequivocabilmente, anche *l'interpretazione sistematica ed assiologica* della disposizione in esame. In primo luogo, la limitazione dell'ambito di applicazione delle riduzioni tariffarie ai soli onorari, con esclusione di diritti e compensi, è pacificamente riconosciuta, in relazione a tutte le disposizioni legislative che tali riduzioni prevedano (6); non si vedrebbe, quindi, alcun motivo di trattare diversamente fattispecie caratterizzate da identica disciplina. Non rilevano, ai fini della «misura» e della «quantificazione» dell'importo della riduzione, le differenti finalità delle varie previsioni legislative, che sono ovviamente eterogenee, e che tendono, volta per volta, ad incentivare il compimento di determinati atti, ovvero a promuovere determinati settori dell'attività economica, ovvero ancora, come nel caso in esame, ad incentivare le parti a dichiarare, negli atti di cessione di unità abitative, il reale corrispettivo pattuito.

Su quest'ultimo punto occorre effettuare qualche ulteriore precisazione. La norma fiscale, contenuta nel comma 497 in commento, nel consentire di assumere quale base imponibile, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il valore catastale dei fabbricati abitativi e relative pertinenze, indipendentemente dal reale corrispettivo pattuito in atto, mira a «neutralizzare», sotto il profilo tributario, l'indicazione nell'atto sottoposto a registrazione del maggior corrispettivo, ed a superare una prassi, cretasi nel tempo, che portava a dichiarare negli atti di compravendita prezzi corrispondenti ai suddetti valori catastali, al fine di evitare la maggiore imposizione che si sarebbe avuta sul reale corrispettivo ai sensi degli artt. 43, 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. È altresì evidente che il legislatore ha inteso, con la riduzione degli onorari notarili, assecondare il processo di progressiva emersione dei reali corrispettivi delle suddette compravendite.

Riguardo agli onorari notarili, invece, non può parlarsi — a livello normativo — di una vera e propria «neutralizzazione» del maggior corrispettivo dichiarato in atto, per diversi motivi. Innanzitutto perché la mera «forfetizzazione» della riduzione nella misura del 20% non costituisce strumento idoneo a tal fine: per perseguire il quale, il legislatore avrebbe semmai dovuto parametrare il compenso del notaio al valore catastale, oppure disporre che il notaio non avrebbe potuto percepire un «compenso complessivo» superiore a quello che sarebbe stato dovuto sul valore catastale. Il legislatore non ha però disposto in questo senso, né ha fatto riferimento al «compenso

l'art. 2 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in L. 5 febbraio 1982, n. 25; l'art. 7 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in L. 15 febbraio 1980, n. 25; gli artt. 23 e 93 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; l'art. 11 della L. 10 ottobre 1975, n. 517.

(5) In tal senso, BOERO, *Tariffa notarile*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, p. 270; FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, cit., p. 180. Sul piano della teoria generale dell'interpretazione, cfr. per tutti MODUGNO, *Norme singolari, speciali, eccezionali*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 506; ORESTANO, *Diritto singolare*, ivi, XII, Milano, 1964, p. 746; RESCIGNO, *Deroga (in materia legislativa)*, ivi, XII, Milano, 1962, p. 303; GALLO, *Norme penali e norme eccezionali nell'art. 14 delle «disposizioni sulla legge in generale»*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 1.

(6) Cfr. FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, III, Roma, 1977, p. 179 ss.

complessivo»; ed a tale conclusione non può certo giungere l'interprete, forzando e stravolgendo il senso della norma. D'altra parte, non è per nulla dimostrato che la prassi precedente al 2006 fosse nel senso di dichiarare negli atti di compravendita i meri valori catastali: spesso le parti, debitamente informate dal notaio, o comunque per specifici motivi che rendevano fiscalmente conveniente dichiarare l'intero corrispettivo pattuito, o buona parte di esso (detrazioni fiscali per mutui ipotecari, contratti per l'acquisto dell'abitazione principale; detrazioni fiscali per l'acquisto di immobili ristrutturati; convenienza ad evitare una futura plusvalenza tassabile), adottavano per l'appunto quest'ultimo comportamento. Si tenga, inoltre, in considerazione la circostanza che — anche nel vigore della nuova disciplina — le parti potrebbero ben dichiarare in atto un corrispettivo di poco superiore al valore catastale, e non corrispondente a quello realmente «pattuito», al fine di ottenere un risparmio dei costi notarili: se, sul versante tributario, a fronte di un tale comportamento, il fisco ha strumenti idonei per sanzionare il comportamento scorretto dei contribuenti (v. i commi 495 e 498 della legge in oggetto, a proposito dei controlli fiscali ed accertamenti induttivi), il notaio è invece privo di qualsiasi tutela (7). Si aggiunga, infine, la circostanza che la tariffa notarile (art. 2) prevede la parametrizzazione degli onorari notarili al «valore» dell'atto, che non può che essere quello civilistico (le disposizioni di carattere tributario hanno valenza settoriale, e non assumono rilevanza al di fuori del loro specifico ambito di applicazione); il comportamento delle parti, consistente nella dissimulazione di parte del valore o corrispettivo, è quindi un comportamento che, tra l'altro, lede in linea di principio l'interesse ed il diritto del notaio alla percezione dei compensi allo stesso dovuti per legge.

In definitiva, è vero che il legislatore ha inteso diminuire — non neutralizzare — l'aggravio dei costi notarili in presenza di una richiesta dell'acquirente di avvalersi della valutazione tabellare ai fini fiscali, ma — in assenza di una disposizione che parametri espressamente gli onorari notarili dovuti al valore catastale — l'interprete non può che prendere atto che il legislatore ha disposto una riduzione tariffaria limitata ai soli «onorari», con esclusione dei diritti accessori, delle indennità e dei compensi: riduzione che certo diminuirà il «costo notarile» del maggior corrispettivo dichiarato, senza avere la pretesa di neutralizzarlo *in toto*.

Soluzione, quest'ultima, che è del resto adottata, in via generalizzata, dalla stragrande maggioranza delle disposizioni di legge che prevedono riduzioni tariffarie, e che trova il proprio fondamento nella *diversa natura giuridica delle componenti della «parcella notarile»*. Gli «onorari» veri e propri costituiscono il compenso dell'attività prestata dal notaio in qualità di pubblico ufficiale e, come è stato correttamente precisato anche dalla Corte Costituzionale, rappresentano il «prezzo del pubblico servizio» reso dal notaio (8). I «diritti accessori» e le «indennità» rappresentano, invece, in qualche

(7) Se veramente la riduzione tariffaria operasse sull'intero compenso, il notaio potrebbe subirne un danno anche rilevante, considerato che la commisurazione dell'onorario al valore civilistico dell'operazione ha anche un senso, in connessione con la responsabilità professionale che il notaio assume nel ricevere o autenticare l'atto. Si tratta, ovviamente, di argomentazione non decisiva ai fini di cui trattasi, ma sufficiente per dimostrare come la pretesa «perequazione», mediante abbattimento del venti per cento del compenso complessivamente dovuto al notaio, è una pura presunzione «di fatto», non suffragata da alcuna dimostrazione.

(8) C. cost., 7 luglio 1964, n. 75, riportata in SERPI, *Il notariato nella giurisprudenza*, Padova, 1972, p. 366 ss. (per la quale le riduzioni degli onorari notarili «trovano il loro

modo un «rimborso spese» per il notaio, stabilito in via forfettaria per le spese generali, ovvero in modo analitico per determinate prestazioni (ad esempio, diritti di presentazione ad uffici pubblici, diritti di scritturato, ecc.) (9). Infine, i «compensi» costituiscono il corrispettivo per l'attività libero-professionale svolta dal notaio, che come tale non si compenetra con la pubblica funzione ma è, rispetto a quest'ultima, logicamente e giuridicamente distinta. Ciò risulta chiaramente per i compensi previsti in relazione ad attività che non sfociano nella redazione di un atto (dichiarazioni di successione; relazioni notarili ipocatastali) (10). Vale, certamente, per le prestazioni non strettamente connesse alla pubblica funzione, cui si riferisce l'art. 34, comma 2, della tariffa. E vale, infine, anche per i compensi previsti dall'art. 30 della tariffa notarile, che sono relativi ad attività certamente connesse con il ricevimento o l'autenticazione dell'atto notarile, ma che, in quanto non facenti parte a rigore dell'attività funzionale del notaio, si prestano ad essere derogate con il contratto d'opera professionale. Caso paradigmatico è quello delle visure ipotecarie e catastali, che per pacifica giurisprudenza e dottrina devono essere svolte dal notaio salva espressa e concorde dispensa delle parti: si è correttamente evidenziato che tale attività fuoriesce dall'ambito della pubblica funzione, per rientrare nel contesto dell'attività libero-professionale del notaio e, quindi, nell'art. 30 della tariffa notarile, che proprio per questo prevede compensi, e non onorari (11). Parimenti, la Suprema Corte ha correttamente affermato che «in generale, il notaio ben può riscuotere un onorario *ex art. 30*, quando sia chiamato a ricevere un atto che per la sua validità ed efficacia richieda particolari ricerche e studi, senza che ciò costituisca oggetto di uno specifico incarico di consulenza», poiché «nell'attività ulteriore, la quale a norma dell'art. 30, *cit.*, giustifica la pretesa di un onorario aggiuntivo, non può non rientrare anche la consulenza diretta a garantire l'efficacia del trasferimento» (12).

Ebbene, *la diversa natura delle componenti del compenso notarile ne giustifica il trattamento giuridico diversificato*: perché mentre è del tutto razionale e giustificata una riduzione degli onorari in senso proprio, che costituiscono il compenso per la presta-

fondamento nel fatto che, com'è ben noto, l'attività del notaio consiste nell'esercizio di una pubblica funzione, e che la determinazione degli onorari, di competenza del legislatore, è diretta non soltanto a stabilire la remunerazione del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio svolto dal notaio, in relazione alle esigenze del servizio stesso e agli interessi della generalità di coloro che dell'attività notarile debbono servirsi. È pertanto perfettamente legittimo che, in questa determinazione affidata alle valutazioni del legislatore ordinario, questi tenga conto di particolari finalità sociali, quali che esse siano, purché non in contrasto con la Costituzione»).

(9) BOERO, *Tariffa notarile*, *cit.*, p. 267 ss.; FALZONE-ALIBRANDI, *Diritti, indennità e rimborsi spese dovuti al notaio*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, II, Roma, 1974, p. 103 ss.; ID., *Onorari notarili ridotti*, *cit.*, p. 182, precisa che «il diritto accessorio si distingue dall'onorario notarile perché vale a compensare forfettariamente operazioni materiali che il notaio espleta a completamento dell'attività di rogito».

(10) Per l'inapplicabilità della riduzione degli onorari — prevista in relazione a determinati contratti di finanziamento — al compenso per la relazione notarile ipocatastale, Pret. Catania, 16 gennaio 1985, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1987, II, p. 120.

(11) Consiglio Nazionale del Notariato, circolare 18 marzo 1974, n. 575 (*Nuova tariffa notarile: criteri interpretativi dell'art. 30*), in questa *Rivista*, 1974, p. 799 ss. Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, circolare 29 gennaio 1975 n. 167 (*Tariffa notarile - Compensi per prestazioni al di là della normale indagine giuridica*), *ivi*, 1975, p. 705 ss. Sulla spettanza dei compensi *ex art. 30 t.n.* per le visure ipotecarie e catastali, cfr. Cass., 25 luglio 2004, n. 13825, in *Vita not.*, 2004, p. 1724; Cass., 8 novembre 2004, n. 25446, in *Federnotizie*, 2005, p. 55; Cass., 18 marzo 2004, *ivi*, 2004, p. 257.

(12) Cass., 10 ottobre 2005, n. 19673.

zione di un servizio pubblico, e che come tali possono essere parzialmente sacrificati a fronte di interessi di carattere generale e di rango superiore, non sarebbe giustificata una riduzione dei rimborsi spese (13), e neanche dei compensi per l'attività professionale, che — è importante non dimenticarlo — costituiscono la giusta retribuzione del notaio quale lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Come è stato esattamente rilevato, la riduzione di onorari non può applicarsi a tali compensi e rimborsi perché essa «è razionalmente giustificata dal fatto che l'onorario costituisce nella sua essenza il prezzo di un servizio pubblico: *in fondo l'accostamento delle riduzioni d'onorario ai benefici fiscali presuppone tutto ciò*. Mentre l'onorario, che il notaio percepisce *ex art. 30 t.n.*, non ha questo carattere, ma ha la stessa strutturazione dell'onorario dovuto al libero professionista a compenso di una attività esplicata nell'ambito di un rapporto di opera professionale» (14).

La stessa Corte Costituzionale, come già sopra ricordato, ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle riduzioni di onorari proprio in quanto questi costituiscono il corrispettivo dell'attività del pubblico ufficiale (15); di ciò occorre tener conto anche nella materia in esame, nella quale, del resto, sono coinvolti interessi certo non superiori rispetto a quelli sottostanti alle altre norme di agevolazione tariffaria. *Ogni diversa interpretazione — che conducesse all'estensione della riduzione tariffaria ai compensi, diritti ed indennità diversi dagli onorari in senso proprio — non potrebbe quindi considerarsi conforme alle norme costituzionali, con particolare riguardo agli artt. 35, comma 1, 36, comma 1, e 3 della Costituzione* (16).

Del resto, occorre tener presente che una parte dei compensi dell'atto notarile — in specie, quelli previsti dall'art. 30, e dall'art. 34, comma 2, t.n. — sono determinati sulla base di criteri di massima elaborati dai consigli notarili distrettuali (17). Anche ammettendo, per assurdo, che una riduzione tariffaria possa incidere sui compensi diversi dagli onorari, occorrerebbe poi spiegare come potrebbe una disposizione legislativa incidere sui compensi suddetti, già determinati con una delibera consiliare, che ha natura di provvedimento amministrativo, di data anteriore all'entrata in vigore della legge che dispone la riduzione. Una tale forza «abrogante» potrebbe al limite risultare ammissibile solo in via indiretta, riguardo al compenso *ex art. 30*: poiché quest'ultimo è parametrato all'onorario di repertorio, se si ritenesse che la parametrizzazione debba effettuarsi rispetto all'onorario ridotto, e non a quello intero, ne deriverebbe, ma solo in

(13) Per l'inapplicabilità della riduzione ai diritti di scritturato, cfr. Cass., 16 novembre 1973, n. 3052, in *Foro it.*, Rep. 1973, voce *Notaio*, n. 28.

(14) FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, cit., p. 182.

(15) C. cost., 7 luglio 1964, n. 75, cit. In senso adesivo, FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, cit., p. 180 ss.

(16) Quanto precisato nel testo appare ancor più evidente nei casi in cui specifiche disposizioni agevolative prevedono addirittura riduzioni degli onorari notarili fino alla misura del 90% (il che implica la percezione, da parte del notaio, di un onorario ridotto al 10%: cosa che non potrebbe in alcun modo giustificarsi, alla luce dei principi costituzionali, se ne fosse coinvolto l'intero compenso notarile): cfr., in particolare, l'art. 1, comma 354, della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Per la riduzione al 20% (e quindi dell'80%), cfr. l'art. 19 della L. 23 dicembre 1998, n. 448; l'art. 1, comma 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Numerose altre disposizioni prevedono la riduzione ad un sesto, un quarto, o alla metà degli onorari notarili: cfr., tra le altre, le disposizioni legislative citate alla nota 4.

(17) Sulla conformità al diritto comunitario delle previsioni degli artt. 30 e 34 t.n., nella misura in cui rimettono alla determinazione dei consigli notarili distrettuali la quantificazione dei compensi ivi previsti, cfr., con elaborata e condivisibile motivazione, App. Milano, 19 novembre 2003, in *Federnotizie*, 2004, p. 85.

via indiretta, la «falcidia» della sola eccedenza del compenso determinato, sia pure in data anteriore all'entrata in vigore della legge, in misura superiore a tre volte l'onorario ridotto.

Quanto agli *onorari di copia autentica*, gli stessi *risentono della riduzione degli onorari del venti per cento, ma solo in via indiretta*: l'onorario di copia, infatti, è determinato *per relationem* alla misura dell'onorario d'atto: la riduzione di quest'ultimo può comportare, anche se non necessariamente comporta in ogni caso, l'applicazione dello scaglione inferiore, in base alle previsioni dell'art. 17 della tariffa notarile (18). I limiti massimi dell'onorario di copia autentica, previsti dall'art. 17, comma ult., non risultano invece ridotti per effetto della disposizione in commento (19).

Un discorso a parte va fatto per i *diritti*, previsti dall'art. 19, comma 1, della tariffa, in relazione alla *predisposizione delle note di trascrizione, della richiesta di registrazione, della domanda di voltura ed adempimenti simili*: per tali formalità la suddetta disposizione prevede un «diritto pari all'onorario previsto nell'art. 17, comma 2» (pari cioè ad un onorario di copia esecutiva). Questo compenso ha quindi natura giuridica di «diritto», e non di «onorario»: la *relatio* all'art. 17 — ad opera dell'art. 19, comma 1 — è effettuata solo al fine di determinare la misura del diritto stesso. Posto che il comma 497 in commento ha ridotto solo gli onorari, e non i diritti, ne consegue che *i compensi per la redazione delle formalità di registrazione, trascrizione, voltura e simili non sono soggetti alla riduzione del venti per cento*. Sarebbe invece soggetto a riduzione il compenso per il rilascio di una copia esecutiva (*ex art. 475 c.p.c.*), trattandosi in tal caso di vero e proprio «onorario».

Deve, pertanto, concludersi nel senso che *la riduzione del venti per cento, prevista dall'art. 1, comma 497, della L. n. 266 del 2005, riguarda solo l'onorario di repertorio, ed in via riflessa gli onorari di copia autentica (e la tassa d'archivio), e gli eventuali onorari per il rilascio di copie esecutive ex art. 475 c.p.c.* Nessuna riduzione *ex lege*, invece, per i compensi, i diritti e le indennità previsti dalle altre disposizioni della tariffa notarile.

I consigli notarili distrettuali hanno ovviamente facoltà, nell'ambito dei poteri agli stessi attribuiti dagli artt. 30 e 34, comma 2, della tariffa notarile, di determinare criteri di massima per l'applicazione dei compensi ivi previsti, che tengano eventualmente conto della particolarità della fattispecie in esame, unitamente all'esigenza di assicurare un'equa remunerazione per l'attività professionale svolta dal notaio (attività professionale alla quale, in via esclusiva, si riferiscono i suddetti artt. 30 e 34), in conformità ai principi desumibili dagli artt. 35, comma 1, e 36, comma 1, della Costituzione (20).

(18) A titolo esemplificativo, per un atto del valore di euro 100.000,00 per il quale è normalmente dovuto un onorario di repertorio pari ad euro 353,00 la riduzione di quest'ultimo del 20%, cioè ad euro 282,40, implicherebbe un onorario di copia autentica di euro 22,00 anziché di euro 26,00 tenendo conto degli scaglioni previsti dall'art. 17 t.n. Sulla riduzione degli onorari di copia, cfr. anche BOERO, *Tariffa notarile*, cit., p. 270.

(19) Per tale conclusione, con riferimento alla riduzione di onorari prevista per i mutui fondiari, cfr. Cass., 18 febbraio 1969, n. 558, in questa *Rivista*, 1969, p. 871.

(20) L'esigenza di assicurare al notaio un'equa remunerazione per le prestazioni professionali (non funzionali) svolte va tenuta nel debito conto, anche nei suoi riflessi costituzionali, nella valutazione della legittimità delle deliberazioni dei consigli distrettuali che — eventualmente adottate al fine di dar luogo ad una riduzione del 20% del compenso complessivo percepito dal notaio — dettassero criteri di massima tali da ridurre in misura notevole, o addirittura azzerare, i compensi professionali *ex artt. 30 e 34* della tariffa notarile, per le cessioni di cui al comma 497 in commento.